



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 1204 DEL 12.7 DIC. 2022

Oggetto: Tribunale Civile di Roma: Ricorso n. 60924/22 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c., notificato il 5.12.22, promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata ed altra Struttura sanitaria. Affidamento patrocinio legale all'Avv. Gaetano Calabrò. Compenso complessivo presunto pari ad € 2.058,01 spese generali, e C.P.A. inclusi, I.V.A. esente (fasc. 6990).

Esercizio 2022 Conto 2020201

Centro di Costo IUOA060000

Sottoconto n° 202020101

"Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali"

Budget:

- Assegnato € _____
 - Utilizzato € _____
 - Presente Atto € 2.058,01
 - Residuo € _____

Ovvero schema allegato

Scostamento Budget NO SI

Il Direttore della U.o.c. Economico Finanziaria e Patrimoniale:
Pasquale Ferrari

[Signature]
22/12/2022

U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
LEGALE

Lara Casale

Estensore

Il Responsabile del procedimento

Lara Casale

Data 22/12/22 Firma [Signature]

Il Dirigente Responsabile *ad interim* della U.O.S.D.
Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio

Data 22/12/22 Firma [Signature]

Proposta n. 1294 del 12.2 DIC. 2022

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

FAVOREVOLE

Data

27/12/2022

IL DIRETTORE SANITARIO

[Signature]
Patrizia Magrini

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

FAVOREVOLE

Data

22/12/2022

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

[Signature]
Alberto Fiore

Gli estremi della registrazione e della data di pubblicazione sono riportati nell'ultimo foglio allegato alla presente delibera

II DIRIGENTE RESPONSABILE AD INTERIM DELLA U.O.S.D ATTIVITA' AMMINISTRATIVA LEGALE

VISTI

gli artt. 75 e 82 del c.p.c. concernenti, rispettivamente, la "Capacità processuale" ed il "Patrocinio" delle parti nei giudizi;

VISTO

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO

l'art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 concernente il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO

che:

- in data 10.1.22. veniva acquisita al Protocollo aziendale, con nota prot. n. 686, formale diffida ad adempiere e atto di messa in mora indirizzata a questa Azienda e ad altra Struttura sanitaria;
- nello specifico, limitatamente a quanto dedotto con riferimento a questo nosocomio, un paziente accedeva il 3.9.20 a mezzo ambulanza Ares 118 presso il P.S. dell'ospedale San Giovanni Addolorata; il giorno seguente veniva dimesso con diagnosi di "*crisi epilettica con idrocefalo congenito portatore di derivazione ventricolo peritoneale*" e ricoverato presso il reparto di neurologia del medesimo nosocomio, dove effettuava un percorso di assistenza e cura fino al 10.9.20, giorno delle dimissioni; successivamente, sviluppava un severo *deficit* visivo riconducibile, secondo la ricostruzione fornita dal medesimo paziente, ad errate cure apprestategli presso entrambe le Strutture sanitarie coinvolte;
- la U.o.s.d. Attività Amministrativa Legale, in data 24.1.22, provvedeva all'apertura del sinistro, rubricato al n. 1/2022 e all'invio della suddetta richiesta risarcitoria alla U.o.s.d. Rischio Clinico e Medicina Legale per l'avvio dell'istruttoria medico legale;

- parallelamente, con nota prot. n. 3846 del 31.1.22, la U.o.s.d. richiedeva al legale dell'istante l'acquisizione, a fini istruttori, di documentazione ulteriore e, in particolare, di copia della perizia medico legale attestante i fatti denunciati, con indicazione del *quantum* risarcitorio reclamato;
- la U.o.s.d. acquisiva, con nota prot. n. 4438 del 4.2.22, la perizia medico legale e la relazione di esame psicodiagnostico sulla persona del paziente;

CONSIDERATO che:

- in relazione ai medesimi fatti, in data 5.12.22, è stato notificato all'Azienda e ad altra Struttura sanitaria, il Ricorso n. 60924/22 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale Civile di Roma;
- nello specifico, il paziente ha richiesto al Tribunale adito di voler accertare la responsabilità di entrambe le Strutture convenute nella causazione del danno biologico e psichico asseritamente riportato attraverso l'espletamento di una CTU elaborata da un collegio peritale;

DATO ATTO che la U.o.s.d. provvede a trasmettere il ricorso agli esercenti la professione sanitaria "interessati" in adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 13, L. 24/17 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che il caso è stato trattato nel corso della seduta del Comitato Valutazione Sinistri (di seguito, per brevità, CVS) del 20.12.22 in vista dell'udienza fissata al prossimo 18.1.22;

PRESO ATTO di quanto evidenziato nel corso della suddetta seduta del CVS dal Direttore della UOC Neurologia con particolare riferimento **a)** al periodo di ricovero dell'odierno ricorrente presso questo nosocomio durante il quale non sono stati rilevati i problemi (ipertensione endocranica) che hanno determinato il *deficit* visivo subito dal paziente e **b)** alla circostanza riportata dal medesimo ricorrente circa l'insorgenza del disturbo visivo in data 22.9.20 e dunque in epoca successiva alle dimissioni da questo nosocomio, avvenute il giorno 10.9.20;

RITENUTO che, all'esito della trattazione del caso in CVS, non sia possibile stabilire una correlazione certa tra l'operato dei sanitari del Nosocomio ed il danno lamentato dal paziente e che, pertanto, è opportuno resistere nel richiamato Ricorso n. 60924/22 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c.;

VISTA la deliberazione n. 210/DG del 25.3.15 con la quale, stante l'assenza di una propria avvocatura interna, questa Azienda per la propria difesa legale nonché dei soggetti agenti in nome e per conto della stessa, si avvale in via fiduciaria di professionisti esterni scelti tra gli Avvocati già annoverati nell'elenco aziendale;

RITENUTO

opportuno conferire l'incarico all'avv. Gaetano Calabrò mediante rilascio di apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese quelle di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti e accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Frosinone, Via Adige, 41;

VISTO

il Preventivo di massima concordato col predetto legale, modulato secondo i valori medi dei parametri forensi ex D.M. n. 55/2014 dello scaglione di riferimento e sul quale è stata applicata una riduzione del 50% in un'ottica generale di contenimento della spesa pubblica;

TENUTO CONTO

che l'onere presunto derivante dal presente provvedimento, di complessivi **€ 2.058,01** (€ 1.720,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% I.V.A. esente), trova riferimento sul conto n. **202020101** "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. sub-aut. n. del Bilancio di Esercizio 2023;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- secondo quanto stabilito dal Comitato Valutazione Sinistri nel corso della seduta del 20.12.22 la costituzione dell'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata nell'ambito del Ricorso n. 60924/22 R.G. per Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma promosso da un paziente nei confronti dell'Azienda Ospedaliera S. Giovanni Addolorata e di altra Struttura sanitaria;
- di affidare l'incarico per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Azienda all'Avv. Gaetano Calabrò al quale è stata conferita apposita procura con ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di transigere, conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, eleggere domicilio, rinunciare alla comparizione delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, deferire giuramento, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti, eleggendo domicilio presso il suo studio in Frosinone, Via Adige, 41;
- di determinare, presuntivamente, il compenso da liquidare, per l'affidamento al suddetto avvocato sino alla fase istruttoria, nella somma complessiva di **€ 2.058,01** (€ 1.720,75 + Spese Generali 15% + C.A.P. 4% I.V.A. esente);
- di dare mandato alla U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale ad effettuare, su autorizzazione della U.O.S.D. Attività Amministrativa Legale, le necessarie variazioni, in aumento o in diminuzione, dell'importo presunto, imputandole sui conti, Autorizzazioni, sub-autorizzazioni di spesa dei Bilanci di Esercizio di competenza.

L'onere lordo di € **2.058,01** è gravante sul conto **202020101**, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. sub-aut. n. dell'Esercizio 2023;

**Il Dirigente Responsabile *ad interim*
della U.O.S.D.**

(Dr.ssa Angela Antonietta Giuzio)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00025 del 25 febbraio 2021;

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di approvare la proposta così come formulata, rendendola disposta.

La U.O.C. Affari Generali e Gestione Amministrativa ALPI curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio e di n. 1 foglio di registrazione e pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Tiziana Frittelli)

**PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE**

N. PROPOSTA DEL	1294 DEL 22.12.2022
N. DELIBERAZIONE DEL	1204 DEL 27.12.2022

La presente Deliberazione viene pubblicata per esteso nell'Albo Pretorio on-line Aziendale in data **27.12.2022** ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La dott.ssa Paola Masala, Direttore *pro tempore* della U.O.C. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri ha formale delega di funzioni vicarie di Direttore Sanitario Aziendale da svolgersi nei periodi di astensione delle funzioni del titolare, giusta deliberazione 1055/DG del 17 novembre 2022, pertanto sottoscrive il presente provvedimento in ragione della funzione svolta.

Il Direttore della U.O.C. Affari Generali e
gestione amministrativa ALPI o
Funzionario incaricato